

Forestas

Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su
territoriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo
del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale

Prot. n. 12259 Pos. DIR

Cagliari,

26 AGO 2020

Al Comune di Anela
Mail: protocolloanelasassari@legpec.it

e, p.c.

Al Servizio Tecnico
Agenzia Fo.Re.STAS

Al Servizio Territoriale di Sassari

Oggetto: Richiesta di pubblicazione all'albo pretorio- Restituzione terreni vincolati ai sensi del RDL 3267/1923 – Proprietà Flore/Unida.

Si allega alla presente l'avviso per la restituzione dei terreni vincolati ai sensi del RDL 3267/1923, siti nel Comune di Anela che agli atti del N.C.T. risulta intestato alla ditta Flore/Unida (**NCT Foglio 2, mappale 36**).

Si chiede a Codesto Comune di procedere alla pubblicazione all'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dell'avviso e dei relativi allegati (piano di Coltura e Conservazione, Collaudo e cartografia).

Si dà atto che gli stessi verranno pubblicati anche sul sito istituzionale dell'Agenzia.

Gli interessati, entro il termine suddetto, possono presentare osservazioni. Trascorso il periodo di affissione si chiede cortesemente la trasmissione degli estremi dell'avvenuta pubblicazione.

Distinti saluti

Il Direttore Generale f.f.

Dr. Salvatore Mele

Forestas

Agenzia forestale regionale pro s'isvilupu de su
territoriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo
del territorio e dell'ambiente della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (FORESTAS)

DIREZIONE GENERALE

AVVISO

Restituzione terreni in regime di occupazione temporanea, ai sensi R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267, R.D. 16 maggio 1926, n.1126.

Si comunica che questa Agenzia intende procedere alla restituzione dei terreni vincolati ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267,R.D. 16 maggio 1926, n.1126, siti in agro del Comune di Anela per i quali il CFVA Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari ha redatto i Piani di Coltura e Conservazione, con relativo collaudo e collaudo integrativo (prot. 18233 del 16.03.2018) , allegati al presente atto.

I terreni oggetto di restituzione sono intestati catastalmente alla ditta FLORE Giuseppe, Unida Anna Lorenza. Con lettera raccomandata prot. n. 8841 del 11.06.2020, è stato convocato per la sottoscrizione dell'atto di restituzione, al termine dell'emergenza COVID – 19, il Signor Giuseppe Flore, al quale, in alternativa alla firma dell'atto in presenza, è stata proposta la pubblicazione dello stesso all'albo pretorio del Comune di Anela e sul sito dell'Agenzia Fo.Re.STAS. Il Sig. Flore ha optato per la seconda alternativa.

COMUNE	FOGLIO	MAPPALI	SUPERFICIE CATASTALE (ha)	REDDITO DOM. €	REDDITO AGR. €	INTESTAZIONE CATASTALE
Anela	2	36	4 58 80	40,28	30,80	Flore Giuseppe, Unida Anna Lorenza

Si dà atto che, entro 15 gg. dall'affissione del presente avviso all'albo pretorio on line del Comune di Anela ed all'albo pretorio on line dell'Agenzia Forestas,

(www.sardegnaforeste.it), chiunque ne abbia diritto può presentare delle osservazioni per iscritto, indirizzate all'Agenzia Forestas, Viale Merello, 86, 09123 Cagliari, tramite PEC (protocollo.dg@pec.forestas.it), tramite e-mail (protocollo.dg@forestas.it). Trascorso tale termine i terreni suddetti si intendono restituiti agli aventi diritto, i quali dovranno osservare le prescrizioni di cui al Piano di Coltura e Conservazione succitato che viene pubblicato unitamente al presente avviso.

Il Sostituto del Direttore Generale

Dr. Salvatore Mele



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

Atto di collaudo per la restituzione di terreni
destinati alla coltura e conservazione
del Perimetro Forestale di Anela

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 dei terreni siti in agro del Comune di Anela distinti al Foglio 2 mappale 36 di superficie pari a ettari 4.58.80

VISTI gli atti di collaudo relativi al Perimetro Forestale di Anela;

CONSIDERATO che il popolamento forestale derivante dai lavori eseguiti ha consentito il rinsaldamento dei terreni oggetto del presente Piano di Cultura e Conservazione e che in ordine alle norme degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n° 3267/1923 la funzione di protezione idrogeologica deve essere conservata e mantenuta permanentemente;

CONSIDERATO che nel terreno in esame è presente un fabbricato con superficie di ingombro pari a 20 m² che può essere scorporato dal presente Piano di Cultura e Conservazione;

VISTI gli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, in base ai quali il proprietario dei terreni restituiti, rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al Piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

In applicazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. n° 3267/1923 e nel relativo regolamento R.D. n° 1126/1926, si prescrivono le seguenti norme:

ART. 1 ELENCO TERRENI – I terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie (ha)	Note
2	36	4.57.90	superficie oggetto di restituzione
		00.00.90	superficie d'ingombro fabbricato
Totali		4.58.80	Superficie complessiva mappale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

ART. 2

DESTINAZIONE DEL TERRENO E TRASFORMAZIONE IN ALTRA QUALITA' DI COLTURA – Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n° 3267/1923 le superfici oggetto del presente Piano di Cultura e conservazione dovranno mantenere la destinazione forestale; la coltura agraria non sarà mai permessa, così pure le trasformazioni per fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L. n° 3267/1923, potrà essere assentita la realizzazione di opere al servizio del fondo purchè non modifichino la destinazione forestale richiamata al comma 1 del presente articolo.

Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

ART. 3

GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO – Il soprassuolo boschivo costituito da specie arboree dovrà essere governato a fustaia con trattamento disetaneo. La macchia mediterranea dovrà essere trattata mediante l'adozione di periodici interventi culturali.

ART. 4

LAVORI DA ESEGUIRE - Su tutta la superficie boscata dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura che consisteranno in sfolli, potature, spalcature e diradamenti.

Tali lavori dovranno essere svolti in conformità a quanto prescritto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari. I tagli di utilizzazione dovranno essere eseguiti soltanto quando le piante avranno raggiunto la maturità stabilita dalle prescrizioni in vigore.

Le piante da sughera potranno essere assoggettate ad estrazione periodica rispettando le prescrizioni della L.R. 9 febbraio 1994, n° 4. Il taglio di piante di sughera dovrà essere autorizzato a norma dell'art. 6 della stessa L.R. n.4/1994.

ART. 5

DANNI AL BOSCO – Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà tenuto a eseguire lavori di ricostituzione del bosco. In caso di fitopatie e/o infestazioni di insetti il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata allo STIR di Sassari e a dar seguito alle prescrizioni che da questo verranno adottate.

ART. 6

PASCOLO – Previa ricognizione da chiedere al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari, il pascolo con animali ovini, bovini, equini e suini potrà essere ammesso nei termini dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Il pascolo con caprini potrà essere ammesso solamente previo esperimento della procedura prevista dall'art. 9 del R.D.L. 3267/23.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

ART. 7 GODIMENTO DEL BOSCO - Per ogni altra forma di godimento del bosco (pascolo, falcio dell'erba, raccolta dello strame, scavi, apertura di cave, accensione di fuochi, ecc.) e per quanto non espressamente sopra previsto, dovranno essere osservate le norme dalle leggi, dai regolamenti generali vigenti e da quelli speciali in materia forestale, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.

ART. 8 APERTURA DI PISTE E FASCE PARAFUOCO – L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione forestale o per fini antincendio, previo assenso o autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e di altri Enti competenti. Le piste esistenti dovranno essere fruibili alle forze di polizia, ai mezzi di protezione civile, ai mezzi antincendio e chiunque altro avente diritto.

ART. 9 CAMBI PROPRIETA' – Il presente Piano di Coltura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio di proprietà e qualunque altra variazione.


ART. 10 FABBRICATI ESISTENTI – il fabbricato esistente edificato su una superficie d'ingombro calcolata in misura pari a ettari 00.00.90 e riportato nella cartografia allegata non si intende restituito. Il proprietario dovrà garantire l'accesso all'Ente Foreste della Sardegna affinchè possa essere usato per il completamento delle operazioni di collaudo.

Il proprietario

Il Direttore del Servizio
Dott. Sebastiano Mavuli

Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari


Avviso di sospetta presenza di legname

Regione Autonoma della Sardegna - 07/03/2012

Avviso di sospetta presenza di legname

Foglio 2 mappale 36

area ingombro fabbricato





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

ATTO DI COLLAUDO

Oggetto: Restituzione terreni in occupazione temporanea nel Perimetro Forestale di Anela -
Terreni distinti in catasto al Foglio 2 mappali 36, 38, 51, 52; Foglio 3 mappali 8, 15, 16, 17,
18, 19; Foglio 4 mappali 17, 18, 19, 23, 24, 43, 85, 89, 105, 106, 107, 108, 111, 112; Foglio
11 mappali 8, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 32, 33, 34; Foglio 15 mappali 1, 2, 4, 5, 6, 9,
32, 33, 34, 35, 36; Foglio 16 mappali 1, 5, 6.
Gestione Ente Foreste della Sardegna, Servizio territoriale di Sassari.

VISTA la documentazione agli atti del Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale di Sassari, relativi alla Perimetro forestale come descritto in
oggetto;

SULLA SCORTA della relazione di collaudo;

ACCERTATO che il soprassuolo è affermato su tutta la superficie;

RITENUTO che i terreni in esame siano restituibili;

COLLAUDA

i lavori sistematori nei terreni indicati in oggetto, ai sensi dell'art. 50 della Legge Forestale e
secondo le disposizioni della circolare della Direzione Generale del C.F.V.A. prot. 12884 del 25
ottobre 2006, eccependo quanto segue:

- sono parzialmente collaudabili i terreni distinti al foglio 15 mappale 9, foglio 3 mappale 15
perché in essi sono collocati in opera fabbricati privi di particella catastale per i quali è
opportuno che venga accertato l'uso e la disponibilità;
- è parzialmente collaudabile il terreno distinto come foglio 2 mappale 36 perché in esso è
collocato in opera un fabbricato privo di particella catastale per il quale è opportuno che
venga accertato l'uso e la disponibilità; per tale terreno si esprime in ogni caso la riserva
riguardo la restituzione perché non compare nel verbale di consistenza del 2000;





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

- è collaudabile il terreno distinto come foglio 3 mappale 8 ma si esprime in ogni caso la riserva riguardo la restituzione perché non compare nel verbale di consistenza del 2000;
- non sono collaudabili i mappali foglio 2 mappali 51 e 52, foglio 3 mappale 16, foglio 15 mappali 35 e 36 perché in essi sono collocati in opera fabbricati, distinti con particella catastale propria, per i quali è opportuno che venga accertato l'uso e la disponibilità;
- il terreno distinto come foglio 2 mappale 38 viene escluso dalle operazioni di collaudo perché mai incluso nel perimetro;
- i terreni distinti come foglio 15 mappale 6 e foglio 4 mappali 105, 106, 107 e 108 entrano a far parte delle operazioni di collaudo.

I terreni collaudati e parzialmente collaudati possono essere restituiti ai proprietari, facendo salvi i diritti di terzi e a condizione che vengano osservate le prescrizioni riportate negli allegati Piani di Coltura e Conservazione.

Il Direttore del Servizio

Dott. Sebastiano Mavuli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

RELAZIONE DI COLLAUDO
(ART. 50 DEL R.D.L. N° 3267/1923)

Complesso Forestale del Goceano

Perimetro Forestale di Anela





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

Indice

Premessa

1 - Composizione fonciaria e catastale

2 - Descrizione vegetazione e attività culturali condotte

3 - Viabilità

4 - Fabbricati

5 - Conclusioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

Premessa

Oggetto della presente relazione è il collaudo dei lavori eseguiti nel Perimetro Forestale "ANELA" in agro del comune di Anela. Dalla lettura degli atti di sottomissione si rileva che tale Perimetro Forestale fu istituito nel 1973 e fu gestito fino al 2000 dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari, successivamente fu consegnato all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda per proseguire il trasferimento all'Ente Foreste della Sardegna in applicazione della L.R. n° 24 del 09.06.1999 e della L.R. n° 28 del 18.07.2000 (vedere supporto magnetico allegato directory "Anela Verbale di consistenza e consegna" allegati: verbale consistenza 1.pdf, verbale consistenza 2 elenco terreni.pdf, verbale consistenza 3 descrizione.pdf, verbale consistenza 4 corografia.pdf, verbale consistenza 5 planimetria catastale sud.pdf, verbale consistenza 6 planimetria catastale nord.pdf).

Sui terreni del perimetro, a decorrere dal 1973 sono stati eseguiti interventi di rimboschimento e miglioramento boschivo con finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna.

Per comporre la presente relazione sono stati esaminati i documenti amministrativi nelle disponibilità del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Sassari, la documentazione fornita dall'Ente Foreste della Sardegna, le foto aeree nella disponibilità della Regione Sardegna e la documentazione catastale.

Si deve premettere che lo scopo del presente collaudo è quello di accertare l'avvenuta "affermazione del popolamento forestale tale da garantire la capacità dello stesso di progredire verso forme mature, stabili sotto il profilo funzionale, in grado di rinnovarsi in modo autonomo" così come indicato nella circolare della Direzione Generale del C.F.V.A. prot. 12884 del 25 ottobre 2006.

Si deve altresì annotare che nel periodo di gestione del Servizio Ispettorato Ripartimentale C.F.V.A. di Sassari i lavori sono stati condotti sfruttando finanziamenti regionali erogati sulla base di Perizie elaborate dallo stesso Ispettorato. Durante tale periodo i lavori venivano principalmente contabilizzati in economia riportando le spese sostenute (manodopera, acquisto attrezature, materiali e altre spese funzionali alla gestione del perimetro) nei rendiconti stilati per ciascuno dei decreti con i quali l'amministrazione regionale finanziava le perizie.

Nella directory "Anela Atti documenti consultati" contenuta nel supporto magnetico allegato alla presente relazione sono conservati gli allegati relativi a perizie e documenti esaminati ed elencati



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

nella tabella "Perimetro Forestale Anela elenco documentazione amministrativa consultata" allegata in formato digitale nella directory premessa e in formato cartaceo alla presente relazione.

Fatte tali constatazioni, in considerazione del fatto che lo scopo del collaudo è quello di accertare l'affermazione della vegetazione forestale, non è preso in considerazione l'esame degli aspetti contabili e la registrazione delle misure.

Si premette ancora che nel corso degli anni la composizione fondiaria del perimetro è stata più volte ampliata secondo le variazioni riportate nella tabella riportante l'elenco terreni allegata al Verbale di consistenza e di consegna all'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda datato 12 dicembre 2000. Dal confronto di tale elenco con l'attuale documentazione catastale si rileva che alcuni terreni sono stati frazionati e che parte delle intestazioni sono mutate.

Altre informazioni utili alla redazione degli atti di collaudo sono riassumibili nei punti che seguono:

- parte dei terreni erano già assoggettati alla disciplina del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. n° 3267/1923 prima di entrare a far parte del Perimetro Forestale mentre altri lo sono diventati, in applicazione del titolo II dello stesso R.D.L. 3267/23, con l'inclusione nel Perimetro Forestale;
- in data 20 dicembre 2011 con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 203 l'Ente Foreste della Sardegna esprimeva parere favorevole alla richiesta di restituzione(vedere directory "Anela delibera 203 Ente Foreste" allegato: Anela delibera 203 Ente foreste.pdf);
- l'avviso della data di collaudo è stato pubblicato presso il Comune di Anela dal 24/04/2012 al 09/05/2012 (vedere directory "Anela pubblicazione operazioni collaudo" allegato: Anela pubblicazione operazioni collaudo.pdf);

1 - Composizione fondiaria e catastale

L'elenco dei terreni è riportato nell'allegato cartaceo tabella "Composizione fondiaria" (allegato digitale "composizione fondiaria.pdf" contenuto nella directory "Anela Atti sottomissione"). In tale documento sono elencati i mappali che fanno, o hanno fatto parte, del perimetro forestale. Per facilitare il confronto, l'elenco dei terreni è stato composto seguendo l'ordine di quello riportato nella delibera 203 dell'Ente Foreste. Nel documento è fatto riferimento al numero di Atto di sottomissione attribuito sulla base della documentazione esistente. Ciascun atto di sottomissione è



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari

stato riprodotto in formato digitale con estensione pdf ed è contenuto nella directory "Anela Atti sottomissione". Nella stessa tabella sono annotate eventuali criticità riguardo la collaudabilità dei terreni.

Si deve rilevare che il confronto della composizione catastale nelle diverse fasi amministrative ha messo in luce modeste incongruenze di seguito descritte.

Nel verbale di consistenza del 2000 i terreni distinti come Foglio 2 mappale 36, 51, 52 e Foglio 3 mappale 8, inizialmente inclusi nell'elenco terreni, non compaiono mentre sono riportati nella Delibera n° 203 dell'Ente Foreste. Dalla lettura della documentazione amministrativa (allegato: documenti consultati 49 Collaudo Anela pagamento sospeso fg 2 mappale 36.pdf) risulta, in modo deduttivo, che nel 1989 il pagamento dell'indennità d'occupazione fu sospeso e pertanto non è possibile definire se da quell'anno in poi i terreni continuarono a far parte del perimetro forestale.

Ad una ricognizione di dettaglio i terreni che nella delibera 203 dell'Ente Foreste vengono indicati come "interclusi nel perimetro forestale privi di atto di sottomissione" risultano in parte muniti di atto di sottomissione. Questi sono quelli distinti come foglio 4 mappali 17, 23 e 85. Mentre risulta mai incluso il terreno distinto come Foglio 2 mappale 38.

Dalla ricognizione d'archivio risulta inoltre che nel perimetro forestale sono presenti alcuni terreni non riportati nella delibera 203 dell'Ente Foreste. Questi terreni sono distinti come foglio 15 mappale 6 e foglio 4 mappale 13 successivamente frazionato nei mappali 105, 106, 107 e 108.

Nella directory "Anela documentazione catastale" sono contenute le visure di ciascun mappale e le planimetrie di ciascun foglio catastale.

2 - Descrizione vegetazione e attività colturali condotte

Grazie all'esame delle immagini aeree riprese nel 1954 e nel 1977, (vedere directory "Anela Immagini aeree" allegati: Anela_nord_1954.pdf, Anela_nord_1977.pdf, Anela_nord_2006.pdf, Anela_sud_1954.pdf, Anela_sud_1977.pdf, Anela_sud_2006.pdf) è possibile constatare che al momento dell'istituzione del perimetro forestale la vegetazione si presentava come un pascolo arborato scarsamente cespugliato.

Ad eccezione di alcuni nuclei rimboschiti, la composizione doveva essere uguale a quella attuale che vede la prevalenza di leccio, roverella, sughera, olivastro e fillirea.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari

La foto aerea del 2006 evidenzia che la copertura della vegetazione spontanea, integrata in minima parte da rimboschimenti di pino domestico e cedro, è molto più folta. Lo sviluppo di tale copertura è attribuibile, con ogni probabilità, alla rinnovazione naturale che, favorita dalla inibizione del pascolo, ha potuto liberamente evolversi e affrancarsi.

In considerazione delle caratteristiche ecologiche stazionali è possibile sostenere che l'attuale vegetazione possiede i caratteri di un popolamento forestale stabile sotto il profilo funzionale e in grado di rinnovarsi in modo autonomo.

Tale popolamento è in grado di esercitare una efficace regimazione idrogeologica e possiede una discreta resilienza agli incendi.

Si deve comunque evidenziare che nel caso in cui i terreni venissero percorsi da incendio si renderebbero necessari interventi selvicolturali per ristabilire la produttività e ripristinare la copertura del suolo.

3 – Viabilità

Dal confronto delle foto aeree è possibile rilevare che prima dell'istituzione del cantiere la viabilità presentava caratteri di accessibilità quasi esclusivamente con mezzi animali. Con le attività di cantiere venivano verosimilmente eseguiti lavori di sistemazione che, già dal 1977, conferivano a parte delle piste il requisito di accessibilità con veicoli a trazione meccanica.

4 – Fabbricati

Nel corso delle attività di cantiere sono stati eseguiti lavori edili che hanno portato al collocamento in opera di diversi fabbricati. Dalla ricognizione istruttoria si rileva che il loro numero è pari a otto. Di questi, tre sono stati riportati nell'elenco fabbricati del verbale di consistenza (allegato: verbale consistenza 3 descrizione.pdf) mentre i restanti cinque non vengono citati.

Si osserva altresì che di questi fabbricati cinque risultano distinguibili con proprio mappale catastale mentre i restanti tre ne sono privi. L'uso e la disponibilità di questi fabbricati devono essere ancora definiti e per questo motivo non è possibile includerli nelle operazioni di collaudo.

Per i fabbricati privi di propria particella catastale viene operato lo scorporo della superficie di ingombro in modo da consentire il collaudo della superficie boscata.

Nella tabella allegata contenuta digitalmente nella directory "Anela tabella fabbricati", utilizzando la numerazione del verbale di consistenza, ove esistente, vengono riportati i fabbricati rilevati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Sassari

5 – Conclusioni

Le operazioni sopradescritte portano a ritenere che il popolamento forestale è affermato su tutta la superficie e stabile sotto il profilo funzionale ed è in grado di rinnovarsi in modo autonomo, i lavori si intendono compiuti in ordine all'art. 50 della Legge Forestale e pertanto i terreni possono essere restituiti ai proprietari, facendo salvi i diritti di terzi e a condizione che vengano osservate le prescrizioni riportate negli allegati Piani di Coltura e Conservazione.

La collaudabilità dei terreni è annotata nel documento "composizione fondiaria" secondo le eccezioni elencate di seguito:

- sono parzialmente collaudabili i terreni distinti al foglio 15 mappale 9, foglio 3 mappale 15 perché in essi sono collocati in opera fabbricati privi di particella catastale per i quali è opportuno che venga accertato l'uso e la disponibilità;
- è parzialmente collaudabile il terreno distinto come foglio 2 mappale 36 perché in esso è collocato in opera un fabbricato privo di particella catastale per il quale è opportuno che venga accertato l'uso e la disponibilità; per tale terreno si esprime in ogni caso la riserva riguardo la restituzione perché non compare nel verbale di consistenza del 2000 ed è possibile che sia già nella disponibilità del proprietario;
- è collaudabile il terreno distinto come foglio 3 mappale 8 ma si esprime in ogni caso la riserva riguardo la restituzione perché non compare nel verbale di consistenza del 2000 ed è possibile che sia già nella disponibilità del proprietario;
- non sono collaudabili i mappali foglio 2 mappali 51 e 52, foglio 3 mappale 16, foglio 15 mappali 35 e 36 perché in essi sono collocati in opera fabbricati, distinti con particella catastale propria, per i quali è opportuno che venga accertato l'uso e la disponibilità;
- il terreno distinto come foglio 2 mappale 38 viene escluso dalle operazioni di collaudo perché mai incluso nel perimetro;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

- i terreni distinti come foglio 15 mappale 6 e foglio 4 mappali 105, 106, 107 e 108 entrano a far parte delle operazioni di collaudo.

In considerazione dei frazionamenti e della complessa serie di cambi di intestazione catastale che si sono succeduti dall'istituzione del Perimetro forestale ad oggi, al fine di evitare la riformulazione degli atti, tenuto conto che l'atto formale di riconsegna verrà composto dall'Ente Foreste, viene prodotto un Piano di Coltura e Conservazione per ciascun terreno collaudabile indicando solamente foglio e mappale. L'indicazione della proprietà e/o degli intestatari è riservata all'apposizione sul verbale di riconsegna che verrà allo scopo opportunamente elaborato.

Allegati in formato cartaceo: tabella "Perimetro Forestale Anela elenco documentazione amministrativa consultata"; tabella "Composizione fondiaria"; tabella "Anela tabella fabbricati"; Piani di Coltura e Conservazione.

Allegati digitali contenuti su supporto magnetico: Pubblicazione atti collaudo, Verbale consistenza e consegna, Immagini aeree, Composizione fondiaria, Atti di sottomissione, Delibera Ente foreste numero 203 del 20/12/2011, Elenco documenti consultati, Visure catastali. Piani di Coltura e Conservazione

La documentazione cartacea d'archivio è conservata presso il STIR Sassari.

Sassari li 12 novembre 2013

Dott. Giovanni Tesei

Il Direttore del Servizio

Dott. Sebastiano Mavuli



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 dei terreni siti in agro del
Comune di Anela distinti al Foglio 11 mappale 29 di superficie pari a ettari 3.64.89

VISTI gli atti di collaudo relativi al Perimetro Forestale di Anela;

CONSIDERATO che il popolamento forestale derivante dai lavori eseguiti ha consentito il rinsaldamento dei terreni oggetto del presente Piano di Cultura e Conservazione e che in ordine alle norme degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n° 3267/1923 la funzione di protezione idrogeologica deve essere conservata e mantenuta permanentemente;

VISTI gli artt. 53 e 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, in base ai quali il proprietario dei terreni restituiti, rinsaldati e rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità al Piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna;

In applicazione delle disposizioni contenute nel R.D.L. n° 3267/1923 e nel relativo regolamento R.D. n° 1126/1926, si prescrivono le seguenti norme:

ART. 1 ELENCO TERRENI – I terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Superficie ha.
11	29	3.64.89

ART. 2 DESTINAZIONE DEL TERRENO E TRASFORMAZIONE IN ALTRA QUALITA' DI COLTURA – Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n° 3267/1923 le superfici oggetto del presente Piano di Cultura e conservazione dovranno mantenere la destinazione forestale; la coltura agraria non sarà mai permessa, così pure le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

trasformazioni per fini edificatori.

Previo esperimento della procedura ex art. 7 del R.D.L. n° 3267/1923, potrà essere assentita la realizzazione di opere al servizio del fondo purchè non modifichino la destinazione forestale richiamata al comma 1 del presente articolo.

Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla tutela ambientale, urbanistica e paesaggistica.

ART. 3

GOVERNO E TRATTAMENTO DEL BOSCO – Il soprassuolo boschivo costituito da specie arboree dovrà essere governato a fustaia con trattamento disetaneo. La macchia mediterranea dovrà essere trattata mediante l'adozione di periodici interventi culturali.

ART. 4

LAVORI DA ESEGUIRE - Su tutta la superficie boscata dovranno essere eseguiti gli ordinari lavori di coltura che consisteranno in sfollì, potature, spalcature e diradamenti.

Tali lavori dovranno essere svolti in conformità a quanto prescritto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Sassari. I tagli di utilizzazione dovranno essere eseguiti soltanto quando le piante avranno raggiunto la maturità stabilita dalle prescrizioni in vigore.

Le piante da sughera potranno essere assoggettate ad estrazione periodica rispettando le prescrizioni della L.R. 9 febbraio 1994, n° 4. Il taglio di piante di sughera dovrà essere autorizzato a norma dell'art. 6 della stessa L.R. n.4/1994.

ART. 5

DANNI AL BOSCO – Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il bosco venisse distrutto, il proprietario sarà tenuto a eseguire lavori di ricostituzione del bosco. In caso di fitopatie e/o infestazioni di insetti il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata allo STIR di Sassari e a dar seguito alle prescrizioni che da questo verranno adottate.

ART. 6

PASCOLO – Previa ricognizione da chiedere al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Sassari, il pascolo con animali ovini, bovini, equini e suini potrà essere ammesso nei termini dell'art. 25 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Servizio ispettorato ripartimentale di Sassari

Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006. Il pascolo con caprini potrà essere ammesso solamente previo esperimento della procedura prevista dall'art. 9 del R.D.L. 3267/23.

- ART. 7** GODIMENTO DEL BOSCO - Per ogni altra forma di godimento del bosco (pascolo, falco dell'erba, raccolta dello strame, scavi, apertura di cave, accensione di fuochi, ecc.) e per quanto non espressamente sopra previsto, dovranno essere osservate le norme dalle leggi, dai regolamenti generali vigenti e da quelli speciali in materia forestale, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Regione Sardegna approvate con Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 24/CFVA del 23 agosto 2006.
- ART. 8** APERTURA DI PISTE E FASCE PARAFUOCO – L'apertura di nuove piste di servizio e di fasce parafuoco potrà realizzarsi soltanto per finalità di gestione forestale o per fini antincendio, previo assenso o autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale e di altri Enti competenti. Le piste esistenti dovranno essere fruibili alle forze di polizia, ai mezzi di protezione civile, ai mezzi antincendio e chiunque altro avente diritto.
- ART. 9** CAMBI PROPRIETA' – Il presente Piano di Cultura e Conservazione mantiene la sua validità ed efficacia in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio di proprietà e qualunque altra variazione.

, li

Il proprietario

Il Direttore del Servizio

Dott. Sebastiano Mavuli



Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari





REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari

ATTO DI COLLAUDO

Oggetto: Restituzione terreni in occupazione temporanea nel Perimetro Forestale di Anela -
Terreni distinti in catasto al Foglio 2 mappali 36 Gestione Agenzia Forestas Servizio
territoriale di Sassari.

VISTI gli atti di collaudo datati 20/11/2013;

VISTO Il Piano di coltura e Conservazione già formulato e contenente l'eccezione relativa al
fabbricato descritto nell'art.10 dello stesso Piano di coltura e Conservazione;

VISTA la relazione di collaudo integrativa del 9/02/2018;

COLLAUDA

Ai sensi dell'art. 50 della Legge Forestale e secondo le disposizioni della circolare della Direzione Generale del C.F.V.A. prot. 12884 del 25 ottobre 2006, i lavori sistematori nel terreno indicato in oggetto per la porzione relativa all'ingombro del fabbricato per un superficie pari a 90 mq, sciogliendo ogni riserva in merito.

Il presente atto di collaudo dovrà essere allegato al Piano di Coltura Conservazione già formulato per farne parte integrante.

Per il Direttore del Servizio

Dott.ssa Sabina Pellegrini Tassi
Visto: *Scopriente*
Il Comandante del Corpo Forestale e di V.A.
Scopriente



